



COMUNE DI POVIGLIO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Settore Socio Assistenziale Scolastico e Cultura
Determinazione N.76 del 13/04/2024

Oggetto : ASSEGNAZIONE ASSEGNI DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 D.LGS. 151/2001 E RIF. CIRCOLARE ANCI 20/01/2015 PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024

IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE

Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo n.° 267/00;

Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.

DETERMINA

Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione.

IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE

=====

Oggetto : ASSEGNAZIONE ASSEGNI DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 D.LGS. 151/2001 E RIF. CIRCOLARE ANCI 20/01/2015 PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA SCOLASTICO E CULTURA

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di nomina della sottoscritta quale Responsabile di Posizione Organizzativa, prot. n° 8914 del 17/09/2021;

PREMESSO che la L. 448/98 all'art. 66 prevede l'erogazione di assegno di maternità per le cittadine italiane ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità o che beneficiano di trattamento previdenziale inferiore a quello previsto dalla Legge 448/98;

VISTO il D. Lgs. N. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n.53":

- Art. 74 *Assegno di maternità di base* (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)

1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2002, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un assegno di maternità.

2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati;

PRESO ATTO che:

- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2000, n° 452, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°81 del 06/04/2001, modificato con D.P.C.M. del 25/05/01, n° 337, è stato approvato il "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della Legge 23/12/1999, n° 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23/12/1998 n° 448 che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pagamento degli assegni da parte dell'INPS;

- l'art. 13 comma 1 della Legge n.97 del 6 agosto 2013, nel recepimento della direttiva europea n. 109/2003 riguardante la parità di trattamenti con i cittadini europei in materia di prestazioni sociali e di assistenza sociale, ha modificato la disciplina dei presupposti per l'erogazione del beneficio, disponendo che può essere richiesto da cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dei famigliari non aventi cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- il DPCM del 05/12/2003 nr. 159 ha introdotto nuove norme per la predisposizione dell'ISE ed inoltre nuove norme per l'erogazione degli assegni di maternità e di nucleo familiare;

PRESO atto di quanto disposto:

- dall'art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (Art. 28) nonché degli art. 2 e 4 del Regolamento CE n.883/2004;

- dall'art. 1 del Regolamento 1231/2010/UE;

- dall'art. 19 del D.Lgs. 30/2007 che ha recepito la Direttiva 2004/83/ce (Art.24);

- dall'art. 65 della L. 448/98 modificato dall'art. 13 della L.97/2031 che ha recepito quando previsto dalla Direttiva 2003/109/CE;

- dagli accordi Euromediterranei siglati tra UE e Marocco, Tunisia, Turchia e Algeria;

- dall'art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 1 lettera b) del D.Lgs. n. 40/2014 in attuazione della Direttiva di cui sopra;

RICHIAMATA la nota Anci del 20/01/2015, riepilogativa delle normative che estendono il diritto alle provvidenze economiche di cui l'art. 65 della legge 23/12/98 n.448 e l'art. 74 del Decreto Legislativo 26/03/2001 n. 151;

RICHIAMATA la Det. N. 14/2018 di applicazione dei criteri interpretativi di cui alla nota Anci del 20/01/2015;

DATO ATTO che in merito ai contributi di cui agli artt. l'art. 66 della legge 23/12/1998 n.448 e l'art. 74 del Decreto Legislativo 26/03/2001, n°151 il possesso dei requisiti viene verificato dal comune che concede l'assegno;

VERIFICATO che diversi Enti hanno provveduto a impartire ai propri uffici istruzioni al fine di applicare compiutamente l'articolata normativa in materia;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Ls.vo 267/2000 l'atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CONSIDERATO che:

- con D.M. N. 306/99 e successivo D.M. del 29 luglio 99 si è provveduto alla regolamentazione delle disposizioni per i suddetti assegni ai sensi degli art. 65 e 66 L. 448/98 e alla approvazione dei modelli tipo di dichiarazione sostitutiva per la richiesta di prestazioni sociali agevolate;
- con DLGS 109/98 si sono definiti i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59 comma 51 L. 449 del 27.12.1997, modificato con decreto legislativo 130 del 03.05.2000;

PRESO ATTO che:

- L'art. 5 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'ISEE;
- Il DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, in attuazione del suddetto art. 5 ha abrogato la previgente disciplina (D.L. n. 109/98 e DPCM n. 221/99) ed ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE;
- La Circolare n. 171 del 18/12/2014 dell'INPS di illustrazione dei principi normativi e di indicazione per le applicazioni della nuova normativa relativa all'ISEE;

RICHIAMATA la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri G.U. N.31 del 07/02/2024 di rivalutazione per l'anno 2024 della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità;

PRESO ATTO che al Comune di Poviglio nel periodo di dicembre 2024 è pervenuta n. 1 domanda di assegno di maternità per le quali è stata completata l'istruttoria:

- Prot. n. 1875 del 23/02/2024

RITENUTA chiusa la fase istruttoria alle domande pervenute per l'assegnazione del contributo in oggetto;

RITENUTO trasmettere all'INPS la domanda pervenuta mediante trasmissione in formato elettronico ai sensi del D.P.C.M. 305/99;

VISTO l'art. 15 della Legge 241/1990, comma 1) "..... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.";

VERIFICATI:

- gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

- gli adempimenti e le modalità di cui al D. Lgs n.33 del 14 marzo 2013 in merito all'obbligo di pubblicità dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. DI ASSEGNARE, per la premessa in narrativa che qui si intende integralmente riportata, l'assegno di maternità alla richiedente riferito alla seguente domanda:

- Prot. n. 1875 del 23/02/2024

per una somma totale di Euro 4.041,70
2. DI TRASMETTERE le domande all'INPS di Guastalla tramite formato elettronico per gli adempimenti conseguenti;
3. DI INCARICARE il Responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell'art. 26 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, vantaggi economici" del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33;
4. DI DARE ATTO che la presente determina non comporta impegno di spesa e pertanto non è soggetta a parere contabile;
5. DI PROVVEDERE all'informazione sull'adozione del presente atto mediante "pubblicazione in elenco", all'Albo Pretorio Comunale On-Line;
6. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del 6-11-2012 n° 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente: art. 6-bis. (**Conflitto di interessi**). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
7. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in data 24/10/2022 con prot. n° 10383 ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell'08/04/2013 n. 39;
8. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Responsabile e l'Istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.;
9. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.

Oggetto:ASSEGNAZIONE ASSEGNI DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 D.LGS. 151/2001
E RIF. CIRCOLARE ANCI 20/01/2015 PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024

VISTO

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva.

ANNO	PEG	M.	P.	T.	M.	N. IMPEGNO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG

Li, 13/04/2024

IL FUNZIONARIO CAPO DEL
SETTORE FINANZIARIO